



COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79/21-06-2018

OGGETTO: MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020.

L'anno duemiladiciotto addì ventuno del mese di giugno alle ore 22:10 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All'appello risultano presenti:

CIPANI	rag.	ANDREA	P
SERESINA	ing.	GIANPIETRO	P
SCOLARI	dott.	GIAN PIETRO	P

Totale presenti 3

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa MATTIA MANGANARO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO CIPANI rag. ANDREA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

N. 79 /G.C. del 21-06-2018

OGGETTO: MODIFICA DOTAZIONE ORGANICA E PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 2 del d.lgs.165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici;
- l'art. 4 del d.lgs. 165/2001 stabilisce che gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico amministrativo attraverso la definizione di obiettivi, programmi e direttive generali;
- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33, del d.lgs. 165/2001. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
- l'art. 89 del d.lgs. 267/2000 prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001 dispone: *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere. 3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.”*;
- in materia di dotazione organica l'art. 6, comma 3, del d.lgs. 165/2001 prevede che in sede di definizione del Piano triennale dei fabbisogni, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati (...) garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

Rilevata la propria competenza generale e residuale in base al combinato disposto degli artt. 42 e 48, commi 2 e 3, del d.lgs. 267/2000, e dato atto che l'ente può modificare, in qualsiasi momento, il Piano triennale dei fabbisogni, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali sia in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative;

VISTO il Decreto 8 maggio 2018 con il quale il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 76 adottata nella seduta del 20 luglio 2017, con la quale:

- è stato preso atto che, a seguito della revisione della dotazione organica, effettuata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modifiche ed integrazioni, e della ricognizione delle eccedenze di personale, non emergono situazioni di personale in esubero;
- è stata approvata la dotazione organica del personale dipendente;
- è stato approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2018/2020;

CONSTATATO che si rende necessario apportare alcune modifiche sia alla dotazione organica del personale dipendente che al piano triennale dei fabbisogni di personale, al fine di poter procedere all'assunzione di un esecutore operaio cat. B1 presso l'area tecnica – unità organizzativa manutenzione patrimonio e demanio – nel corso dell'anno 2018, a copertura di una cessazione verificatasi nell'anno 2017;

RILEVATO che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente che così si dettagliano:

- A. Contenimento della spesa di personale;
- B. Facoltà assunzionali a tempo indeterminato;
- C. Lavoro flessibile;

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in
---	---

	termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
--	--

A2. Situazione dell'ente

Preso atto che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

Ricordato che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-*quater*, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, è pari a € 1.151.616,02;

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART. 1, COMMA 557, DELLA LEGGE N. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 1.185.020,60	€ 1.147.162,15	€ 1.122.665,30	€ 1.151.616,02

Verificato che questo ente rispetta i limiti di spesa di personale come si evince dallo Schema di Verifica e Calcolo del contenimento della Spesa di Personale allegato al bilancio di previsione 2018/2020 che dimostra un margine di spesa per l'anno 2018; (Allegato 1);

Verificato che questo ente ha rilevato nell'anno 2017 una spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, come segue:

SPESA PER IL PERSONALE ANNO 2017 DA CONSUNTIVO	MEDIA DELLE ENTRATE CORRENTI REGISTRATE NEI CONTI CONSUNTIVI DELL'ULTIMO TRIENNIO (2015/2017)	PERCENTUALE
€ 1.077.254,46	€ 6.049.650,19	17,81%

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI

B1. Normativa

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni vigenti con riferimento alla capacità assunzionale:

<p><u>Per gli anni 2014-2015</u> Art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in legge 114/2014 (come modificato dall'art 4, comma 3, della legge 125/2015 di conversione del decreto-legge 78/2015)</p>	<p>Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.</p> <p>La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018.</p> <p>Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali della facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.</p>
<p><u>Per gli anni 2016/2018</u> Art. 1, comma 228, della legge 208/2015</p>	<p>Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e</p>

	3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
--	--

B2. Verifica situazione dell'Ente

Rilevata la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge 190/2014 e dell'art. 5, del D.L. n. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

Vista la nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 11786 del 22/02/2011, recante indicazioni sui criteri di calcolo ai fini del computo delle economie derivanti dalle cessazioni avvenute nell'anno precedente sia per il computo degli oneri relativi alle assunzioni, secondo cui non rileva l'effettiva data di cessazione dal servizio né la posizione economica in godimento ma esclusivamente quella di ingresso;

Vista la deliberazione n. 28/SEZAUT/2015/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei Conti, sul conteggio ed utilizzo dei resti provenienti dal triennio precedente: come pronunciato dai magistrati contabili il riferimento "al triennio precedente" inserito nell'art. 4, comma 3, del D.L. n. 78/2015, che ha integrato l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014, è da intendersi in senso dinamico, con scorrimento e calcolo dei resti, a ritroso, rispetto all'anno in cui si intende effettuare le assunzioni. Inoltre, con riguardo alle cessazioni di personale verificatesi in corso d'anno, il budget assunzionale di cui all'art. 3 del D.L. n. 90/2014 va calcolato imputando la spesa "a regime" per l'intera annualità;

Ritenuto opportuno, sulla base delle predette indicazioni, procedere alla quantificazione del budget assunzionale;

Budget annuale 2018 (competenza):

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	Profilo	IMPORTO ANNUO TOTALE (oneri riflessi e trattamento accessorio inclusi)
1	2017	B3	Collaboratore Professionale	€ 33.376,07
BUDGET 2018 (100 % delle cessazioni a.p. 2017)				€ 33.376,07
SPESA PER ASSUNZIONE ANNO 2018 Esecutore operaio cat. B1 presso l'area tecnica				€ 28.311,58 (come da nuovo C.C.N.L.)

Budget annuale 2019:

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	PROFILO	IMPORTO ANNUO TOTALE (oneri riflessi e trattamento accessorio inclusi)

Previsione budget 2020:

NUMERO CESSAZIONI	ANNO CESSAZIONE	CATEGORIA GIURIDICA DI ACCESSO	PROFILO	IMPORTO ANNUO TOTALE (oneri riflessi e trattamento accessorio inclusi)
...	

C) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 dispone "4-bis. *All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

Vista la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

Richiamato quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Vista la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui "Il limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l'utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall'art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, avvenga entro i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall'art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell'ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”;

Richiamato il nuovo comma 2, dell'articolo 36, del d.lgs. 165/2001 – come modificato dall'art. 9 del d.lgs. 75/2017 – nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali.

Dato atto che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga

Rilevata la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009		
Profilo/categoria		Importo con oneri
Ex art. 90 TUEL	1	€ 4.738,71
Agenti di Polizia Locale stagionali	2	€ 32.369,62
Lavoro interinale	1	€ 12.900,00
INAIL Isu e tirocinanti		€ 522,82
Totali		€ 50.531,15
Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2018		
Profilo/categoria	N°	Importo con oneri
Agente di polizia locale a tempo determinato 12 mesi	1	€ 32.717,07
Agente di polizia locale stagionale 6 mesi	1	€ 16.408,53
INAIL	1	€ 831,00
Totali		€ 49.956,60

Dato atto che, in merito alla verifica delle situazioni di soprannumero e/o eccedenza di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001, si conferma quanto indicato nella citata deliberazione n.76 assunta nella seduta del 20 luglio 2017, da cui risulta che in questo Ente non si riscontrano situazioni di soprannumero o di eccedenza di personale;

Dato atto che, questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sul pareggio di bilancio nell'anno 2017;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, come si evince dagli allegati al bilancio di previsione 2018;
- ha altresì rispettato la medesima norma nell'anno antecedente come risulta dai dati del rendiconto 2017 approvato con deliberazione consiliare n. 15 assunta in data 10 maggio 2018;
- ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 2 febbraio 2017 il piano di azioni positive per il triennio 2017/2019;
- ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con propria deliberazione n. 76 del 20 luglio 2017;
- ha inviato entro il 31 marzo - comunque entro il 30 aprile – la certificazione attestante i risultati conseguiti ai fini del saldo tra entrate e spese finali (anno 2017);
- ha adottato il Piano esecutivo di Gestione 2018/2020 con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 29 marzo 2018;
- ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (D.L. n. 113/2016);
- non sussiste l'obbligo delle comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione di intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, comma 508, della legge. n. 232/2016, in quanto l'Ente non ha chiesto spazi finanziari verticali allo Stato nell'esercizio finanziario 2017;;
- ha certificato i crediti ai sensi dell'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui *“A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”*;

Atteso che l'efficacia della presente deliberazione è subordinata all'acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL 267/2000, dal Responsabile del Servizio personale, per quanto attiene la regolarità tecnica dell'atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Segretario Generale in sostituzione della Responsabile del servizio contabilità assente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1 del TUEL 267/2000, in ordine alla regolarità contabile;

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
2. Di approvare l'allegato Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2018/2020 che sostituisce integralmente quello approvato con la citata deliberazione n. 76 del 20 luglio 2017; (allegato 2);
3. Di dare atto che l'attuale dotazione organica dell'ente, tenuto conto del personale in servizio e del personale che si prevede di assumere con il presente atto è definita come da prospetto allegato che sostituisce integralmente quella approvata con la citata deliberazione n. 76 del 20 luglio 2017 (allegato 3).
4. Di dare atto che il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale di cui al presente atto è compatibile con le disponibilità finanziarie e di bilancio dell'ente, trova copertura finanziaria sugli stanziamenti del bilancio di previsione 2018 e del bilancio pluriennale.
5. Di subordinare l'efficacia della presente deliberazione all'acquisizione del parere favorevole del Revisore dei Conti.
6. Di dare atto che il presente atto modifica il DUP approvato ai sensi di legge.
7. Di informare dell'adozione del presente provvedimento le OO.SS. e la RSU.
8. Di dare atto che, ai sensi della legge n. 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione distaccata di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, entro 120 giorni al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA la necessità di consentire l'immediata predisposizione degli atti necessari;

RITENUTO, quindi, di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4° - del D.Lgs. 18 agosto 200, n. 267.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
f.to ANDREA CIPANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO

La presente deliberazione:

- diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, Art. 134 comma 3° del D.Lgs. 267/00
- è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'Art. 125 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, su dichiarazione conforme del messo comunale, attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune di **Gardone Riviera**, sul sito web istituzionale www.comune.gardoneriviera.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2° del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) e art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69.

Addi, 12-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa MATTIA MANGANARO

Copia conforme all'atto originale depositato presso l'Ufficio Segreteria

Addi, 12-07-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa MATTIA MANGANARO

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2018/2020

ANNO 2018

Proroga dell'assunzione di n. 1 agente di polizia locale – cat. C posizione economica C.1. – a tempo pieno e determinato per mesi 12.

Assunzione di n. 1 agente di polizia locale – cat. C posizione economica C.1. – a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali per mesi sei.

Attivazione procedure assunzionali per la copertura di n. 1 posto di esecutore operaio – cat. B posizione economica B.1 – a tempo pieno e indeterminato presso l'area tecnica – unità organizzativa manutenzione patrimonio e demanio.

ANNO 2019

Saranno attivate le assunzioni a tempo determinato consentite nel rispetto dei vincoli in materia di lavoro flessibile e dei limiti di spesa in materia di personale.

ANNO 2020

Saranno attivate le assunzioni a tempo determinato consentite nel rispetto dei vincoli in materia di lavoro flessibile e dei limiti di spesa in materia di personale.

Allegato alla deliberazione G.C. n. 79 del 21 GIU. 2018

NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
U.O. SEGRETERIA E TURISMO				
Guglielmi Emanuela - istruttore direttivo - ufficio segreteria e turismo	1	D.1	D.3	coperto
Bregoli Annamaria - esecutore - ufficio turismo	0,5	B.1	B.1	coperto
Zagato Giovanni – collaboratore professionale – ufficio segreteria	1	B.3	B.7	coperto
Zerlini Bruno -esecutore ufficio centralino/protocollo con funzioni di messo - tempo parziale 80%	1	B.1	B.6	coperto
U.O. SERVIZI DEMOGRAFICI				coperto
Grisi Simona - istruttore direttivo	1	D.1	D.3	coperto
Bregoli Annamaria – esecutore – ufficio servizi demografici	0,5	B.1	B.1	coperto
U.O. SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI				
Castellini Delia - istruttore direttivo	1	D.1	D.3	coperto
Crescini Romina – esecutore assistente domiciliare	1	B.1	B.6	coperto
Luscia Cristina - esecutore assistente domiciliare - tempo parziale 50%	1	B.1	B.6	coperto
Luraschi Lorena - esecutore assistente domiciliare - tempo parziale 50%	1	B.1	B.4	coperto
Bonzanini Marina - operatore	1	A.1	A.5	coperto

U.O. SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA				
Cobelli Elisabetta - istruttore assistente di biblioteca – tempo parziale 75%	1	C1	C.5	coperto
AREA ECONOMICO FINANZIARIA				
NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Francesconi Paola - istruttore direttivo	1	D.1	D.6	coperto
Noventa Fiorella - istruttore	1	C.1	C.1	coperto
AREA TRIBUTI E SERVIZI FISCALI				
NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Righettini Dario - istruttore direttivo	1	D.1	D.5	coperto
Alborghetti Vilma - istruttore	1	C.1	C.5	coperto
Gobbi Diego	1	B.1	B.1	coperto
AREA TECNICA				
NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
U.O. URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI				
Frigerio Giacomo - funzionario tecnico	1	D.3	D.3	coperto
Bertella Alberto - istruttore tecnico Campetti Corrado – istruttore tecnico	3	C.1	C.5	coperti

Lazzarini Claudia – istruttore tecnico – tempo parziale 31/36				
U.O. PARCHI E GIARDINI				
Gallina Rodolfo - collaboratore professionale capo giardiniere	1	B.3	B.7	coperto
Andreoli Sergio - esecutore giardiniere	1	B.1	B.5	coperto
Spagnoli Ernani - esecutore giardiniere	1	B.1	B.1	coperto
U.O. MANUTENZIONE PATRIMONIO E DEMANIO				
Remistani Maurizio – esecutore operaio	2	B.1	B.5	coperto
Salmaso Marcello – esecutore operaio				
Frigeri Daniel – esecutore operaio	1	B.1	B.1	coperto
Esecutore operaio	1	B.1	B.1	vacante
AREA POLIZIA LOCALE				
NOME E PROFILO PROFESSIONALE	DOTAZIONE ORGANICA	CATEGORIA	POSIZIONE ECONOMICA	
Pollini Gianmarco - istruttore direttivo – in distacco sindacale	1	D.1	D.4	coperto
Zumbo Maurizio - agente di Polizia Locale	1	C.1	C.4	coperto
Imbriaco Nunzia - agente di Polizia Locale	1	C.1	C.1	coperto
Martinato Alessandro – agente di Polizia Locale	1	C.1	C.5	coperto
TOTALE	31			